

Commerciale

FALLIMENTO

Modificabile il progetto di ripartizione ex art. 110 l.fall. del Curatore?

giovedì 27 giugno 2019 di Masi Leonardo Avvocato in Firenze

Il decreto del Tribunale di Teramo del 23 maggio 2019 ha ad oggetto il tema – non ancora adeguatamente affrontato dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità - della modificabilità, da parte del Curatore di un Fallimento, del progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare da questi redatto ai sensi dell'art. 110, comma 1 l.fall. In particolare, il Tribunale ha affermato che, in caso di errore del Curatore nella redazione del progetto di ripartizione, lo stesso Curatore – anche, come nel caso di specie, su segnalazione informale da parte di un creditore - può apportarvi modifiche o redigere un progetto sostitutivo, ove non sia spirato il termine per proporre reclamo ex art. 110, comma 3 l.fall. Secondo la tesi del Tribunale, inoltre, i creditori che non ritengono di condividere nel merito il secondo progetto di riparto, possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 36 l.fall. nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito del nuovo progetto prevista dall'art. 110, comma 2 l.fall. Il decreto in commento, se da un lato si pone in continuità con quanto affermato da autorevole dottrina, la quale, valorizzando la natura del progetto di ripartizione quale atto proprio del Curatore, ne ammette la modificabilità, dall'altro limita il potere di intervento del Curatore entro il termine di 15 giorni ex art. 110, comma 3 l.fall. previsto per il reclamo da parte dei creditori, in ciò apportando un elemento innovativo che induce a riflettere sulla coerenza della pronuncia in commento rispetto alla struttura complessiva della procedura di ripartizione dell'attivo.

[Tribunale di Teramo, decreto 23 maggio 2019, n. 8760](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi: Non si rinvencono precedenti

Difformi: Non si rinvencono precedenti

Il caso concreto e la soluzione

Nell'ambito di una procedura fallimentare, il Curatore redigeva il progetto di ripartizione parziale delle somme destinate ai creditori ex art. 110, comma 1 l.fall., lo depositava in cancelleria su ordine del Giudice Delegato e ne dava comunicazione ai creditori ex art. 110, comma 2 l.fall.

Sennonché, essendo ancora corrente il termine ex art. 110, comma 3 l.fall. per proporre reclamo avverso il progetto di ripartizione, il Curatore - sollecitato dai rilievi svolti da un creditore - redigeva e depositava un nuovo progetto di ripartizione parziale, in sostituzione del precedente. Il nuovo progetto di ripartizione veniva poi comunicato ai creditori ex art. 110 comma 2 l.fall.

Successivamente un creditore, che in forza del secondo progetto di ripartizione si era visto assegnato un importo inferiore rispetto a quanto previsto dal primo progetto, proponeva reclamo al Giudice Delegato ex art. 36 l.fall. avverso la seconda versione del progetto.

La domanda veniva rigettata dal Giudice Delegato, e avverso tale decisione il creditore proponeva reclamo al Tribunale ex art. 36, comma 2 l.fall., non contestando il merito del secondo progetto di ripartizione, ma piuttosto deducendo l'intervenuta definitività, e quindi immodificabilità, del primo progetto di ripartizione, stante la scadenza del termine di 15 giorni ex art. 110, comma 3 l.fall. senza che contro di esso fossero stati proposti reclami.

Ebbene, con il decreto in commento il Tribunale di Teramo ha respinto il reclamo del creditore, affermando che rientra tra i poteri del Curatore quello di correggere, fino anche a sostituire, il progetto di ripartizione delle somme disponibili in caso di errore nella sua redazione, ove il termine ex art. 110, comma 3 l.fall. per proporre reclamo non sia ancora decorso. Il riconoscimento di tale potere è giustificato dalla qualifica del progetto di ripartizione ex art. 110 comma.1 l.fall. come di un atto la cui paternità è interamente riferibile al Curatore. A sostegno di questa tesi, il Tribunale evidenzia il ruolo del tutto marginale riservato al Giudice Delegato nelle fasi di redazione, deposito e comunicazione ai creditori del progetto di ripartizione, ed il fatto che il progetto, una volta decorso il termine per proporre reclamo, non può essere dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato senza un atto d'impulso dello stesso Curatore (cfr. art. 110, comma 4 l.fall.).

Infine, il Tribunale ha indicato quale rimedio processuale per i creditori che intendano contestare il merito delle modifiche apportate dal Curatore al progetto di ripartizione il reclamo al Giudice Delegato ex art. 36 l.fall., da proporsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del secondo progetto ai creditori.

Impatti pratico-operativi

Con il decreto che si annota, il Tribunale di Teramo offre importanti indicazioni operative, dirette sia al Curatore che intenda correggere il piano di riparto già comunicato ai creditori, sia ai creditori interessati ad opporsi alla modifica del piano di riparto.

Sotto il primo aspetto il Tribunale, prendendo le mosse dalla riconducibilità del progetto di ripartizione alla sfera di competenza e di controllo del Curatore, giunge ad annoverare, tra i poteri esistenti in capo al Curatore stesso, quello di apportare correzioni e modifiche al progetto di ripartizione, limitandone però l'esercitabilità entro il termine ex art. 110, comma 3 l.fall. Sotto il secondo aspetto, invece, chiarisce

che a partire dalla ricezione della comunicazione ex art. 110, comma 2 l.fall.del nuovo progetto di ripartizione, modificativo o sostitutivo del precedente, i creditori dispongono di ulteriori 15 giorni per proporre reclamo ai sensi dell'art. 110, comma 3 l.fall.

Le linee direttrici tracciate dal Tribunale di Teramo risultano ancor più meritevoli di attenzione dal momento che si inseriscono in quella che, per gli operatori del diritto, si presenta spesso come una "zona grigia", in quanto non regolata da specifiche disposizioni normative.

Prima di affrontare la questione dell'estensione temporale del potere di modifica e sostituzione del progetto di ripartizione da parte del Curatore, ciò che costituisce lo snodo centrale della pronuncia in commento, si impongono alcune brevi considerazioni in merito all'inquadramento generale del progetto di ripartizione del Curatore all'interno della sub-procedura di ripartizione dell'attivo fallimentare.

La Riforma del 2006 e il progetto di ripartizione delle somme disponibili come atto proprio del Curatore

Come detto, il Tribunale di Teramo è giunto ad ammettere la possibilità, per il Curatore, di modificare e sostituire il progetto di ripartizione ex art. 110, comma 1 l.fall., adducendo quale principale argomentazione a supporto la sua natura di "atto proprio del Curatore".

In effetti, a seguito della riforma del diritto fallimentare intervenuta con il D.Lgs. n. 5/2006, i ruoli rivestiti dal Curatore e dagli altri organi fallimentari nella procedura di ripartizione dell'attivo sono profondamente mutati.

Prima della riforma, il progetto di ripartizione redatto dal Curatore doveva essere sottoposto ad un primo vaglio del Comitato dei Creditori, il quale esprimeva un proprio parere. Dopodiché il Giudice Delegato provvedeva ad apportare al progetto le modifiche che riteneva opportune, disponendone la comunicazione ai creditori. Infine, tenuto conto di eventuali osservazioni dei creditori, il Giudice Delegato stabiliva con un proprio decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo.

Appare quindi evidente la centralità del ruolo rivestito dal Giudice Delegato nella procedura pre-riforma: il piano di ripartizione costituiva a tutti gli effetti un atto del Giudice Delegato(cfr. la precedente versione dell'art. 110, comma 3 l.fall.: "il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di reparto, rendendolo esecutivo"), e contro di esso era ammesso reclamo ex art. 26 l.fall., rubricato "reclamo contro il decreto del Giudice Delegato".

Del tutto opposta la situazione in base all'attuale disciplina della ripartizione dell'attivo.

Infatti, secondo la vigente versione dell'art. 110 l.fall., il Curatore assume il ruolo di protagonista della procedura di ripartizione dell'attivo (dalla quale è stato radicalmente espunto il Comitato dei Creditori). È infatti il Curatore che redige il progetto, provvede al suo deposito su ordine del Giudice Delegato (anche se tale "ordine" appare piuttosto un atto dovuto, con preclusione per il Giudice Delegato di poter effettuare rilievi, formali o sostanziali, che possano incidere sul contenuto del progetto), effettua la comunicazione prevista dall'art. 110 comma 2 l.fall.e, infine, richiede al Giudice Delegato la declaratoria di esecutività ex art. 110, comma 4 l.fall.

(a tal proposito, la citata dottrina ha sostenuto che il Giudice Delegato non possa procedere d'ufficio, cioè senza l'atto d'impulso del Curatore, alla dichiarazione dell'esecutività del progetto). Coerente con tale impostazione appare la previsione della reclamabilità del progetto ai sensi dell'art. 36 l.fall., rubricato "reclamo contro gli atti del Curatore".

Nessun dubbio, quindi, che ci si trovi di fronte ad un atto pienamente riconducibile al Curatore e alla sua sfera d'azione e di responsabilità.

I presupposti da cui il Tribunale di Teramo prende le mosse per risolvere la questione de quo appaiono, dunque, condivisibili alla luce del confronto tra la precedente disciplina della ripartizione dell'attivo con quella attuale. Tale impostazione è anche confermata dalla Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 169/2007, integrativo del D.Lgs. n. 5/2006, ove si legge che "la modifica del terzo comma del medesimo art. 110, serve a precisare che il reclamo contro il progetto di ripartizione si propone davanti al giudice delegato: il progetto, infatti, è atto del curatore e il giudice delegato si limita, in prima battuta, a ordinarne il deposito in cancelleria".

La limitazione temporale per la modifica del progetto di ripartizione da parte del Curatore

Le premesse adottate dal Tribunale di Teramo per addivenire alla soluzione prospettata risultano coerenti con la ricostruzione appena effettuata. Infatti lo stesso Tribunale evidenzia l'autonomia del Curatore nella gestione della sequenza redazione-deposito-comunicazione-richiesta al Giudice Delegato della declaratoria di esecutività del progetto di ripartizione, soffermandosi in particolare sul fatto che "il piano di riparto, una volta spirati i termini per i reclami, non diventa esecutivo se non su impulso del medesimo curatore". Il diretto corollario di tale tesi è la modificabilità del progetto di ripartizione da parte del Curatore, che risulta esserne l'unico autore.

E in linea con tale impostazione appare anche il rimedio indicato dal Tribunale per i creditori contrari alla modifica o sostituzione del progetto, consistente nella decorrenza di ulteriori 15 giorni per la proposizione del reclamo avverso il nuovo progetto ex artt. 110 comma 3 e 36 l.fall. In tal modo, risulta pienamente garantita l'integrazione del diritto al contraddittorio dei creditori dissenzienti rispetto alle modifiche apportate dal Curatore.

Tuttavia, il decreto in commento introduce un elemento di novità rispetto alla sequenza logica fin qui illustrata: la soluzione adottata dal Tribunale, che ha ritenuto "decisiva la data in cui era redatto il nuovo piano di riparto in sostituzione di quello già presentato", impone al Curatore di poter modificare il progetto di ripartizione entro la scadenza del termine per il relativo reclamo ex art. 110, comma 3 l.fall. In altre parole, secondo questa impostazione il Curatore non potrebbe più modificare o sostituire il progetto di ripartizione una volta che questo sia diventato non più reclamabile da parte dei creditori.

Tale conclusione, ad avviso di chi scrive, presta il fianco ad alcune osservazioni.

In primo luogo, essa sembra fondarsi sul presupposto per cui il progetto di ripartizione diventi in qualche modo immodificabile una volta che sia preclusa ai creditori la proponibilità del reclamo. Tuttavia, l'art. 110 comma 4 l.fall. - norma cui pure fa espresso riferimento la pronuncia in commento – fa ricadere sul Curatore l'onere di attivarsi e di chiedere al Giudice Delegato la declaratoria esecutività del

progetto di ripartizione. Di conseguenza, appare ragionevole ipotizzare che, almeno fino al momento della esecutività del progetto, o al più fino al momento in cui il Curatore si rivolga al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 110, comma 4 l.fall., lo stesso Curatore mantenga la facoltà di non dare corso al progetto di ripartizione già presentato, così come egli possa modificarlo o sostituirlo, anche una volta scaduto il termine per la proposizione del reclamo da parte dei creditori.

Per di più, si osserva che il termine per il reclamo ex art. 110, comma 3 l.fall. è indirizzato essenzialmente proprio ai creditori (ai quali viene concessa una cornice temporale di 15 giorni per esaminare il progetto e per rivolgersi al Giudice Delegato in caso siano rilevate delle irregolarità), ed è volto a realizzare il loro interesse alla correttezza formale e sostanziale degli atti della procedura. Non si vede perché ad un tale termine debba soggiacere anche il Curatore, che, in qualità di unico autore del progetto di ripartizione, ben potrebbe modificare il proprio atto anche quando sia preclusa ai creditori la proponibilità del reclamo.

Prospettazione di possibili soluzioni

In conclusione, alla pronuncia in commento si riconosce il merito di aver delineato facoltà e diritti attribuibili rispettivamente al Curatore e ai creditori in occasione della modifica, da parte del primo, del progetto di ripartizione già comunicato ai secondi - frangente che, come detto, non appare regolato da specifiche disposizioni normative.

In particolare, essa appare condivisibile nella parte in cui riconosce il potere del Curatore di modificare un proprio atto quale il progetto di ripartizione ex art. 110 l.fall., o di sostituirlo con uno nuovo, e nella parte in cui afferma il corrispondente diritto dei creditori contrari di vedere integrato il contraddittorio con il Curatore mediante la proponibilità del reclamo ex art. 110, comma 3 l.fall.

Tuttavia, il radicamento della facoltà del Curatore di modifica del progetto alla decorrenza del termine per proporre reclamo - termine decadenziale riservato ai creditori - appare porsi in contrasto con la previsione dell'art. 110, comma 4 l.fall.

Sarebbe quindi auspicabile che la giurisprudenza riuscisse a fornire una soluzione allo stesso tempo rispettosa sia dell'esigenza di speditezza della procedura che dell'interesse generale alla correttezza formale e sostanziale degli atti degli organi della procedura.

In prospettiva, un ragionevole compromesso tra tali opposte esigenze potrebbe essere rappresentato dal riconoscimento dell'operatività della facoltà di modifica del progetto da parte del Curatore anche dopo la scadenza del termine ex art. 110, comma 3 l.fall., e fino al momento della declaratoria di esecutività del progetto da parte del Giudice Delegato (o, al più, fino al momento della richiesta del Curatore al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 110, comma 4 l.fall.).

Esito della domanda:

respinta

Riferimenti normativi:

Art. 36 l.fall.

